

SERVIZIO AUTONOMO: AVVOCATURA REGIONALE

UFFICIO: .

L'Estensore Avv. Martina Iacobacci <i>Firmata elettronicamente</i>	Il Responsabile dell'Ufficio // _____ (firma)	Il Dirigente del Servizio Avv. Stefania Valeri _____ (firma)
Il Direttore Regionale _____ (firma)	Il Componente la Giunta _____ (firma)	
=====		
Approvato e sottoscritto:	Il Presidente della Giunta _____ (firma)	
=====		
Il Segretario della Giunta _____ (firma)		
=====		



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig.
.....
.....

con l’intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D’AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI’ Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario
.....
....

OGGETTO

Pratica forense presso l’Avvocatura Regionale. Previsione e approvazione avviso pubblico.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la Legge Regionale n. 77 del 14 settembre 1999 recante” Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n.9 del 14.02.2000 recante "Istituzione dell'Avvocatura regionale" e ss.mm.ii.
- la Deliberazione n.1043 del 19.12.2015 avente ad oggetto “Atto di organizzazione delle funzioni dell’Avvocatura Regionale ai sensi dell’art.1, comma 3, della L.R. n.9 del 14.02.2000-

“Definizione, in via generale, delle fattispecie in cui la Regione è rappresentata e patrocinata dall’Avvocatura Regionale”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 13.04.2017 avente ad oggetto “Atto di organizzazione delle funzioni dell’Avvocatura Regionale ai sensi dell’art.1, comma 3, della L.R. n.9 del 14.02.2000- Integrazione della DGR n.1043 del 19.12.2015 recante “Definizione, in via generale, delle fattispecie in cui la Regione è rappresentata e patrocinata dall’Avvocatura Regionale”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.877 del 22.11.2018 avente ad oggetto “Atto di organizzazione delle funzioni dell’avvocatura regionale ai sensi dell’art.1, comma 3, della L.R. n.9 del 14.02.2000- ulteriore integrazione della D.G.R. n. 1043 del 19.12.2015 recante “Definizione, in via generale, delle fattispecie in cui la regione è rappresentata e patrocinata dall’Avvocatura Regionale”;

VISTA, altresì, la L. n. 247 del 31 dicembre 2012 concernente “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” e ss.mm.ii ed in particolare l’art.41, commi 1, 6 lett.b), 8 e 11, a tenore del quale:

“1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche”; (...)

6. Il tirocinio può essere svolto:

(omissis)

b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”;

-RITENUTO di dover prevedere che presso l’Avvocatura della Regione Abruzzo possa essere compiuto il tirocinio professionale obbligatorio per la durata di non più di dodici mesi per l’esercizio della professione di Avvocato, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente;

VALUTATA altresì la necessità di dover procedere all’individuazione dei menzionati tirocinanti a mezzo di selezione pubblica, per titoli e colloquio valutativo-attitudinale in numero almeno pari agli Uffici contenziosi in cui è articolata l’organizzazione dell’Avvocatura Regionale;

VISTO lo schema di Avviso pubblico, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, che si ritiene di dover condividere ed approvare;

DATO ATTO, altresì che all’effettivo svolgimento della pratica forense conseguirà, a decorrere dal compimento del primo mese di pratica e nei limiti delle risorse disponibili, un rimborso spese per il tirocinio forense ai sensi dell’art.9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 conv. con mod. in L. 24 marzo 2012 n. 27 da imputare sul capitolo 321900 in parte spesa, per un complessivo stanziamento di risorse non superiore ad € 5.000,00 per esercizio finanziario di competenza;

DATO ATTO che il Dirigente dell’Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prevedere che presso l’Avvocatura della Regione Abruzzo possa essere compiuto il tirocinio professionale obbligatorio per la durata di non più di dodici mesi per l’esercizio della professione di Avvocato, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente;
2. di approvare a tal fine lo schema di Avviso pubblico, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, che sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e di comunicazione ai Consigli degli Ordini forensi abruzzesi;
3. di prevedere che all’effettivo svolgimento della pratica forense conseguirà, a decorrere dal compimento del primo mese di pratica e nei limiti delle risorse disponibili, un rimborso spese per il tirocinio forense ai sensi dell’art.9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 conv. con mod. in L. 24 marzo 2012 n. 27 da imputare sul capitolo 321900 in parte spesa, per un complessivo stanziamento di risorse non superiore ad € 5.000,00 per esercizio finanziario di competenza;
4. di fissare il complessivo stanziamento di risorse in un importo non superiore ad € 5.000,00 per esercizio finanziario di competenza, quale rimborso delle spese correlate al tirocinio legale;
5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Avvocatura Regionale per l’adozione dei provvedimenti conseguenziali.

